***NOTA BENE: il presente documento è semplicemente un FAC SIMILE, un esempio tra le diverse alternative possibili. Per questo non è da intendersi come obbligatorio, esaustivo o vincolante, ma può essere utilizzato come modello da riadattare in base alle esigenze specifiche. Questo perché una delle peculiarità positive delle Comunità Energetiche è che ciascuna può organizzarsi al proprio interno come meglio ritiene.***

**FAC SIMILE REGOLAMENTO SULLA RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLA CONDIVISIONE DELL’ENERGIA DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE**

**Articolo 1**

In esecuzione dello Statuto Sociale, è approvato il regolamento riguardante la destinazione e l’utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell’energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze (gli “**Importi Derivanti dalla Condivisione dell’Energia**”) costituiti da:

1. le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell’art. 42 bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM MISE 15.09.2020 all’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le “**Tariffe Incentivanti**”) detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile (la “**Comunità**”) e gestiti dalla Comunità medesima o da un suo socio o da un produttore terzo ai sensi dell’art. 3.2, lett. D) dell’Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell’Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
2. le componenti tariffarie restituite ai sensi dell’art. 42 bis, comma 8, DL 162/2019 all’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (il “**Contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica condivisa**”) determinate ai sensi dell’art. 7.4 dell’Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell’Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
3. i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità e gestiti dalla stessa quale produttore secondo quanto previsto dall’art. 1.1, lett. S) dell’Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell’Autorità di Regolazione Reti e Ambiente.

La Comunità potrà detenere, per i fini di cui all’art. 42 bis, DL 162/2019, ai sensi dell’art. 3.2, lett. D) dell’Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell’Autorità di Regolazione Reti e Ambiente, impianti di Soci della Comunità ovvero, ove consentito, di terzi a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione.

La Comunità è mandataria di tutti i soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dall’art. 3.2 dell’Allegato A alla Delibera n. 318/2020 di ARERA.

La Comunità, ai termini e condizioni di cui all’allegata delegazione di pagamento, previo ricevimento della provvista necessaria, può pagare le bollette dei Soci, senza assumere obbligo in tal senso nei confronti del venditore dell’energia elettrica ai sensi dell’art. 1269 del Codice Civile, qualora tale delega sia conferita dai Soci alla Comunità.

**Articolo 2**

**Destinazione degli Importi Derivanti dalla Condivisione dell’Energia**

Gli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia della Comunità saranno destinati:

1. alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti per la fornitura dell’impianto secondo il relativo piano di ammortamento ovvero, nel caso di impianto detenuto dalla Comunità ma di proprietà di un socio o di un terzo, al pagamento dei costi di messa a disposizione dell’impianto come impianto detenuto dalla Comunità, secondo gli accordi di volta in volta intercorsi;
2. per una quota pari al … % del residuo, alla copertura dei costi per il funzionamento della Comunità, ivi compreso il pagamento del corrispettivo per il svolgimento dei servizi amministrativi e contabili della Comunità;
3. per la restante quota del …% alle finalità istituzionali della Comunità ovvero, secondo quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci, alternativamente (a) alla restituzione ai Soci secondo quanto previsto dall’art. 3, ovvero (b) alla fornitura di benefici ambientali, economici e sociali a livello di Comunità, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica all’interno della Comunità medesima.

Il finanziamento degli impianti a fonte rinnovabile di proprietà della Comunità potrà avvenire con finanziamenti dei Soci secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento per la raccolta del risparmio presso i soci, con finanziamento bancario ovvero attraverso la stipula di un contratto di noleggio operativo o di leasing finanziario.

**Articolo 3**

**Ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia**

La destinazione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia della Comunità avverrà tramite versamenti da parte della Comunità ai Soci, in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile.

La quota degli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia destinata ai singoli Soci (il “**Contributo alla riduzione dei Costi Energetici**”) sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione sulla base di uno dei criteri di seguito:

1. [ad ogni singolo socio in egual misura]

OPPURE

1. [su base millesimale, determinata in base alla superficie delle unità immobiliare che costituisce l’unità di consumo di ciascun Socio]

OPPURE

1. [secondo il metodo proporzionale, tenendo conto dell’apporto di ciascun Socio alla condivisione dell’energia. La quota di Tariffe Incentivanti destinata a ciascun Socio sarà determinata tenendo conto della quantità di energia elettrica prelevata da ciascun Socio nel corso dell’anno in ciasun periodo orario in cui viene prodotta energia dagli impianti della Comunità.

Si applicherà la formula di seguito:

RBS = TRC \* [(TCS<X)/TPC)]

Ove

RBS = restituzione al singolo Socio

TRC = Totale dei ricavi per le Tariffe Incentivanti disponibili per la restituzione su base annua (cumulata sia per le tariffe spettanti alla Comunità Produttore che per la parte di incentivi spettante al Socio Produttore o al Terzo che viene pagata da questi ultimi alla Comunità), determinato dall’Assemblea secondo quanto previsto all’art. 2, comma 1, punto (iii) del presente regolamento

TCS = Totale del consumo condiviso ascrivibile al singolo Socio

X = Valore Massimo di TCS

TPC = Totale della produzione condivisa (cioè energia consumata nelle stesse ore di produzione degli impianti della Comunità o convenzionati con la Comunità).

I dati di TCS e TPC potranno essere acquisiti anche tramite contatori installati direttamente dalla Comunità Energetica al fine di calcolare il riparto interno].

La Comunità provvederà al termine di ciascun semestre (n) al calcolo del Contributo alla Riduzione dei Costi Energetici spettante a ciascun Socio e a comunicarlo al Socio medesimo. L’importo del Contributo alla Riduzione dei Costi verrà restituito al Socio tramite versamento dalla Comunità al Socio entro 45 giorni dalla fine di ciascun semestre (n) in conformità al regime fiscale applicabile.

**Articolo 4**

**Adozione**

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta […].

I Produttori non Soci i cui impianti sono detenuti dalla Comunità per le finalità di cui all’art. 42bis, DL 162/2019 sottoscrivono il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.